R E P U B B L I C A I T A L I A N A

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto: danno non patrimoniale - uccisione di un congiunto - liquidazione equitativa - censurabilità in Cassazione - esclusione.

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

dott.ssa Lina Rubino - Presidente

dott. Emilio Iannello - Consigliere

dott. Roberto Simone - Consigliere

dott.ssa Laura Irene Emilia Giraldi - Consigliere

dott. Marco Rossetti - Consigliere rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

sul ricorso n. 10911/23 proposto da:

-) [redacted], domiciliati *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [redacted];

- ricorrenti -

contro

-) [redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [redacted];

- controricorrente -

nonché

-) [redacted]

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 7 novembre 2022 n. [redacted];

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2026 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

FATTI DI CAUSA

1. Il 22 agosto 2011 [redacted] perse la vita in conseguenza di un sinistro stradale.

Nel 2014 i suoi genitori ([redacted] e [redacted]) convennero dinanzi al Tribunale di Cassino il conducente ([redacted]), il

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

proprietario ([redacted]) e l'assicuratore ([redacted]) del veicolo che aveva causato lo scontro mortale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

2. Con sentenza 9.2.2017 n. [redacted] il Tribunale rigettò la domanda ritenendo satisfattiva la somma già versata dall'assicuratore della r.c.a. ai due danneggiati.
La sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con sentenza 7.11.2022 n. [redacted] la Corte d'appello di Roma accolse in minima parte il gravame. La Corte territoriale ritenne che:

-) la somma pagata dall'assicuratore eccedeva l'importo che, secondo equità, sarebbe spettato a ciascun danneggiato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;

-) non ricorrevano nella specie i presupposti per variare in aumento (c.d. "personalizzazione") l'importo tabellare *standard* della liquidazione suddetta;

-) il brevissimo periodo di sopravvivenza della vittima escludeva la sussistenza di un danno c.d. "da lucida agonia";

-) la somma liquidata dall'assicuratore, in quanto eccedente la stima del danno non patrimoniale, doveva ritenersi comprensiva del risarcimento del danno patrimoniale consistito nelle spese funerarie;

-) non vi era prova del nesso di causalità tra il sinistro e l'anticipato pensionamento del padre della vittima, né vi era prova dell'ammontare del preteso e conseguente danno;

-) l'unico danno risarcibile non liquidato dal Tribunale consisteva nelle spese per l'assistenza stragiudiziale, da liquidarsi in euro [redacted] oltre accessori.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [redacted] e [redacted] con ricorso fondato su otto motivi.
La [redacted] ha resistito con controricorso.
[redacted] e la società [redacted] non si sono difesi.

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo è denunciata la violazione dell'art. 112 c.p.c..

I ricorrenti sostengono che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che essi avessero limitato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale alla somma di euro 250.000 ciascuno.

Segue una lunga illustrazione del significato da attribuire alla c.d. "clausola di salvezza", ovvero la formula con la quale la parte che assume la veste di attore nel giudizio di risarcimento del danno, dopo aver indicato la somma pretesa a titolo di risarcimento, concede che quest'ultimo possa essere liquidato in una diversa somma, "*maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia*".

1.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni.

In primo luogo è inammissibile perché con esso si denuncia la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, violazione assente nella sentenza impugnata. Gli appellanti infatti si dolsero della sottostima del danno non patrimoniale, e su tale precisa questione la Corte d'appello ha pronunciato.

In secondo luogo il motivo – quel che più rileva - è inammissibile per estraneità alla *ratio decidendi*.

La sentenza impugnata, infatti, non ha rigettato il gravame perché ritenutasi vincolata da una indicazione di quantità formulata dal difensore degli appellanti. Ha rigettato il gravame per la diversa ragione che la somma già incassata dai danneggiati eccedeva l'ammontare del danno da essi patito, per come stimato dalla Corte d'appello.

1.2. Infine - ma lo si rileva *ad abundantiam* - il motivo sarebbe comunque infondato.

Se il giudice di merito, interpretando gli atti di parte, ritenesse che la domanda per come formulata abbia un certo contenuto ed un certo limite,

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

l'eventuale errore commesso nell'interpretazione della domanda non costituisce una "omessa pronuncia": infatti chi interpreta una domanda, ritenendo che abbia un determinato contenuto, per ciò solo pronuncia su essa.

Se poi si volesse sostenere che l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o alla sua estensione sia stata erronea, tale errore è sindacabile in sede di legittimità non con la deduzione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., della violazione dell'art. 112 c.p.c., ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (*ex multis,* Cass. Sez. 3, 28/12/2024, n. 34762, Rv. 673348 – 01; Cass. Sez. 6, 21/12/2017, n. 30684, Rv. 651523 – 01; Cass. Sez. 3, 18/05/2012, n. 7932, Rv. 622562 - 01).

2. Il secondo motivo.

Col secondo motivo è denunciata l'erronea liquidazione del danno non patrimoniale.

Nell'illustrazione del motivo si formula una tesi così riassumibile:

-) la Corte d'appello, per stabilire se il pagamento eseguito dall'assicuratore del responsabile fosse satisfattivo, ha monetizzato il danno non patrimoniale utilizzando i criteri pretòri in uso nel Tribunale di Roma;

-) così facendo, avrebbe pronunciato una sentenza "nulla", in quanto la Corte territoriale "*era tenuta ad applicare le tabelle di Milano atteso che, a parità di criteri e metodologia estimativa, per consolidato orientamento di legittimità il giudice deve applicare i coefficienti vigenti al momento della liquidazione*";

-) se avesse applicato quel diverso criterio, la liquidazione del danno sarebbe stata più cospicua ed eccedente l'indennizzo pagato dall'assicuratore.

2.1. Il motivo è inammissibile per molteplici ragioni.

La prima e più evidente è che con esso si censura un giudizio equitativo riservato al giudice di merito, quale è lo stabilire in via equitativa la misura del risarcimento del danno non patrimoniale.

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

Di tale giudizio questa Corte può sindacare il metodo, non il merito. E la Corte territoriale ha applicato un metodo (il c.d. "criterio a punto") ritenuto corretto da questa Corte (Cass. Sez. 3, 21/04/2021, n. 10579, Rv. 661075 - 01).

Né potrebbe questa Corte imporre che la liquidazione del danno da lutto avvenga in base ai criteri diffusi dal Tribunale di Milano. Ciò, infatti, costituirebbe un'inammissibile ingerenza nei poteri del giudice di merito.

Questa Corte si è limitata a stabilire che i criteri c.d. "milanesi" non violano l'art. 1226 c.c. e sono "*idonei*" alla stima del danno di cui si discorre (Cass. Sez. 3, 16/12/2022, n. 37009, Rv. 666288 - 01), lasciando tuttavia al giudice di merito la scelta del criterio ritenuto più idoneo (*ex multis*, Sez. 3 n. 14021 del 13/05/2026, al § 4.1 dei "Motivi della decisione"), in quanto "*la scelta equitativa tra più tabelle rimane affidata alla discrezionalità del giudicante, essendo il concreto esito dell'equità incluso nel potere accertatorio del merito*" (*ex multis*, Sez. 3 n. 5677 del 12/03/2026, § 3.2 dei "Motivi della decisione"), potendosi, al più, formulare l'auspicio della adozione in via pretoria d'una tabella uniforme nazionale (Cass. Sez. 3 n. 28257 del 24/10/2025; Cass. Sez. 3, 17 maggio 2023, n. 13540; Cass. 37009/22, cit.).

2.1.1. Giova precisare che, rispetto a questo orientamento risalente e consolidato, rappresenta solo una eccentrica opinione dissenziente, cui non si può dare continuità, l'isolata decisione la quale ha ritenuto essere addirittura "necessario" che i giudici di merito applichino le c.d. "tabelle di Milano" per la liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione d'un congiunto (Sez. 3 n. 26826 del 06/10/2025, § 7.5 dei "Motivi della decisione").

Tale affermazione infatti:

-) è isolata;

-) costituisce un mero *obiter dictum*;

-) è stata compiuta non tanto al fine di decidere il tema controverso proposto dal ricorrente (nella specie, come dovesse liquidarsi il danno da perdita del feto), ma al diverso (e non necessario, nell'economia della

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

decisione) intento di prendere le distanze dall'altrettanto isolata decisione di questa Corte che definì "*prive di alcuna oggettiva base*" le tabelle milanesi diffuse per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa (Sez. 3 n. 24349 del 02/09/2025).

2.2. La seconda ragione di inammissibilità è che la censura qui in esame difetta di decisività, in quanto una (del tutto teorica) cassazione con rinvio su questo punto non recherebbe alcun frutto ai danneggiati.

Essi, in primo grado, chiesero che il danno non patrimoniale fosse liquidato in base alla c.d. "tabella" diffusa dal Tribunale di Milano. Ed in tal senso decise il giudice di primo grado (pag. 6).

Poi, con l'atto d'appello, gli odierni ricorrenti non invocarono affatto l'applicazione di un criterio di liquidazione "a punto", ma si limitarono a denunciare come "irrisoria" la stima compiuta dal Tribunale di Cassino, sostenendo che il danno si sarebbe dovuto monetizzare non già in base ai valori medi previsti dal c.d. criterio "a forbice" fino ad allora utilizzato dal giudice adìto, ma si sarebbe dovuto monetizzare in base al valore più elevato previsto dal suddetto criterio.

Solo con la comparsa conclusionale in grado di appello gli appellanti invocarono l'applicazione del criterio "a punto": invocazione non consentita perché nuova (*ex multis*, Cass. Sez. 3, 22/01/2026, n. 1497, Rv. 677688 – 01).

Pertanto, se la sentenza qui impugnata fosse su questo punto cassata, il giudice del rinvio non potrebbe far altro che rilevare l'inammissibilità per tardività della censura rivolta contro la sentenza di primo grado ed avente ad oggetto il criterio di liquidazione adottato dal Tribunale.

2.3. La terza ragione d'inammissibilità del motivo in esame è che i ricorrenti, allo scopo di dimostrare l'iniquità della liquidazione (virtuale) compiuta dalla Corte d'appello, propongono una quantificazione del danno, elaborata selezionando i parametri più favorevoli scaturenti dal criterio "a punto" adottato dal Tribunale di Milano, che non potrebbe comunque essere conseguita, sulla base del residuo thema disputandum.

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

Nello sviluppo del calcolo, essi quantificano in trenta (30) punti, cioè il massimo previsto da quella tabella, l'aliquota del risarcimento dovuta in funzione della "*intensità del vincolo affettivo*".

Tuttavia nel caso di specie la Corte territoriale ha escluso – con accertamento di fatto insindacabile in questa sede – la sussistenza di specificità tali da giustificare una variazione in aumento della misura tabellare *standard*.

Sicché la prospettazione dei ricorrenti poggia su un assunto (la spettanza della misura massima della personalizzazione) il cui presupposto di fatto è stato già escluso dal giudice di merito, né può essere riveduto da questa Corte.

2.4. Non pertinente è la giurisprudenza di questa Corte invocata dalla difesa dei ricorrenti.

Trattasi della giurisprudenza affermativa del principio per cui, se nelle more del giudizio muti il criterio di liquidazione del danno per effetto di nuovi orientamenti giurisprudenziali, il giudice di merito deve applicare il criterio più recente.

Tale giurisprudenza tuttavia è con evidenza fraintesa dai ricorrenti.

Questa Corte infatti mai ha affermato che il giudice d'appello deve applicare sempre e comunque il criterio di liquidazione più recente, quale che sia l'esito del gravame.

Ha affermato un principio ben diverso, e cioè:

-) se il giudice d'appello dovesse riformare la liquidazione del danno *per ragioni diverse* dalla modifica dei criteri di liquidazione intervenuta *lite pendente*, allora la rinnovata *aestimatio* dovrà avvenire in base al criterio di liquidazione più recente;

-) se invece il giudice d'appello reputi corretta la liquidazione compiuta dal primo giudice, l'appello sul *quantum debeatur* andrà rigettato, a nulla rilevando che nelle more del giudizio d'appello nuovi e più vantaggiosi criteri siano stati adottati dalla giurisprudenza (*ex multis,* Cass. Sez. 3, 03/04/2025, n. 8839, Rv. 674301 - 01).

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

Nel caso di specie i ricorrenti non contestano, ed anzi ammettono, che alla data della decisione di primo grado (2016) il Tribunale abbia fatto riferimento alla tabella "milanese" allora in uso. Lo stabilire poi se nel caso di specie la liquidazione compiuta in base a quella tabella dovesse attestarsi sui valori minimi, medi o massimi della "forbice" da essa prevista è questione di fatto, estranea al perimetro del giudizio di legittimità.

2.5. Vanno in conclusione affermati i seguenti princìpi di diritto:

(-) *La liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione d'un congiunto deve avvenire con il criterio c.d. "a punto" (ovvero moltiplicando l'unita pecuniaria di base per il punteggio risultante dall'applicazione di una scala predefinita), e non con il criterio c.d. "a forbice" (ovvero predeterminando unicamente le soglie minima e massima all'interno delle quali scegliere l'importo ritenuto adeguato). Tuttavia, mentre la scelta d'un metodo diverso è sindacabile in sede di legittimità, resta affidata alla discrezionalità equitativa del giudice di merito, ed è perciò insindacabile in Cassazione, l'adozione da parte del giudice di merito dell'una o dell'altra delle varie tabelle "a punti" adottate in via pretoria dalla giurisprudenza di merito.*

(-) La censura rivolta contro la sentenza di merito che abbia liquidato il danno non patrimoniale da uccisione d'un congiunto col criterio c.d. "a forbice", invece che col corretto criterio c.d. "a punto", non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, se non sia stata fatta valere tempestivamente con l'appello.

(-) Quando il giudice d'appello reputi corretta la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale compiuta dal primo giudice, in base al diritto vivente comunemente applicato all'epoca della decisione di primo grado, l'appello sul quantum debeatur *andrà rigettato quand'anche nelle more del giudizio d'appello nuovi e più vantaggiosi criteri per il danneggiato siano stati adottati dalla giurisprudenza".*

3. Il terzo motivo.

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

Il terzo motivo è rivolto contro il capo di sentenza che ha rigettato la domanda di c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale.

L'illustrazione del motivo si può così riassumere:

-) la Corte d'appello ha ritenuto che le circostanze di fatto allegate dai danneggiati al fine di conseguire un incremento della misura base del risarcimento rientrassero nelle conseguenze ordinarie della perdita di un figlio;

-) tale valutazione fu erronea, perché esistevano elementi eccezionali e specifici che avrebbero dovuto giustificare la suddetta personalizzazione: la vittima era figlio unico; conviveva coi genitori; aveva promettenti prospettive lavorative; a causa del lutto la madre sviluppò una grave sindrome depressiva; il padre anticipò il pensionamento per assisterla; il responsabile guidava sotto l'effetto di stupefacenti; vi fu una fase di agonia prima del decesso.

Questa censura è prospettata sia come violazione delle norme che disciplinano la liquidazione del danno (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.), sia come "nullità della sentenza".

3.1. Nella parte in cui denuncia la violazione di legge il motivo è inammissibile: lo stabilire quale sia la cifra idonea a ristorare il pregiudizio non patrimoniale è un accertamento riservato al giudice di merito, sindacabile in questa sede solo nel caso di irrazionalità manifesta (*ex multis*, Cass. Sez. L., 03/11/2021, n. 31358, Rv. 662663 – 01; Cass. Sez. 6, 01/07/2020, n. 13269, Rv. 658374 – 01; Cass. Sez. 1, 31/07/2015, n. 16222, Rv. 636631 – 01).

3.2. Nella parte in cui denuncia la "nullità della sentenza" il motivo è infondato. L'eventuale sottostima del danno non costituisce infatti una causa di nullità.

3.3. Miglior sorte il motivo non potrebbe avere nemmeno se, eventualmente, lo si volesse qualificare *ex officio* come denuncia del vizio di omesso esame d'un fatto decisivo.

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

Infatti:

-) la doppia decisione conforme nei gradi di merito impedirebbe la denuncia del vizio suddetto, ex art. 360, quarto comma, c.p.c.;

-) in ogni caso la Corte d'appello ha espressamente preso in esame, ai fini della liquidazione "virtuale" (compiuta, cioè, al solo fine di stabilire se l'importo già versato dall'assicuratore del responsabile fosse satisfattivo) le circostanze indicate dai ricorrenti: età della vittima, età dei genitori, convivenza e grado di parentela sono state valutate (p. 4 della sentenza d'appello); il pensionamento anticipato del padre e il malessere della madre sono circostanze anch'esse prese in esame, e ritenute rispettivamente non dimostrate oppure non legate da un vincolo di causalità all'evento luttuoso.

Sicché, anche a voler qualificare *ex officio* il motivo in esame come denuncia del vizio di omesso esame d'un fatto decisivo, esso non uscirebbe dall'alternativa tra inammissibilità (ex art. 360, quarto comma, c.p.c.) od infondatezza (per essere state effettivamente prese in esame le circostanze di fatto che i ricorrenti assumono omesse; né in questa sede è censurabile la valutazione con cui il giudizio di merito ritiene dimostrata od indimostrata una certa circostanza o la sua derivazione causale dal fatto illecito).

4. Il quarto motivo.

Col quarto motivo è denunciato il vizio di "motivazione apparente e contraddittoria sulla quantificazione del danno".

Nell'illustrazione del motivo i ricorrenti sostengono che la Corte d'appello, dovendo stabilire se il pagamento effettuato dall'assicuratore fosse maggiore o minore del danno da essi sofferto, ha liquidato quest'ultimo con una motivazione imperscrutabile.

4.1. Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha indicato il criterio seguito (la tabella adottata dal Tribunale di Roma) ed i parametri presi in considerazione (parentela, età e convivenza).

Appare poi sorprendente che la difesa degli odierni ricorrenti dichiari essere "imperscrutabile" il riferimento compiuto dalla Corte d'appello alla c.d.

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

"tabella romana", dal momento che essa stessa la depositò nel corso del giudizio di secondo grado.

5. Il quinto motivo.

Col quinto motivo è censurato il capo di sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico patito da [redacted] nell'arco di tempo trascorso tra il ferimento e la morte.

Sostengono i ricorrenti che il risarcimento del danno biologico temporaneo è dovuto a prescindere dallo stato di coscienza od incoscienza della vittima, alla sola condizione che la sopravvivenza superi le 24 ore; che nel caso di specie la vittima sopravvisse per 33 ore; che pertanto la Corte d'appello ha disatteso i princìpi stabiliti su tale materia da questa Corte.

Diritto del Risparmio

5.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già stabilito che il danno biologico sofferto da persona che muoia a causa delle lesioni, sussiste se la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione medico-legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea (*ex multis,* Cass. Sez. 3, 05/07/2019, n. 18056, Rv. 654378 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21988 del 30/07/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 468 del 08/01/2026; Sez. 3, Ordinanza n. 16318 del 26/05/2026).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha accertato *in facto* una sopravvivenza prolungata oltre le 24 ore, ma ha negato *in iure* il risarcimento del danno biologico temporaneo, violando in tal modo il suddetto, consolidato principio.

6. Il sesto motivo.

Il sesto motivo è rivolto contro il capo di sentenza che ha ritenuto adeguatamente risarcito il danno patrimoniale consistito nell'esborso per spese funerarie.

Nell'epigrafe del motivo è denunciata la violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c.; nella illustrazione di esso tuttavia la difesa dei ricorrenti prospetta un

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

diverso vizio: quello di nullità della sentenza per mancanza od incomprensibilità della motivazione.
Ivi si sostiene che la Corte d'appello avrebbe rigettato la domanda di risarcimento del danno per spese funerarie con una motivazione incerta e contraddittoria, consistita nel ritenere che tali spese fossero già comprese nelle somme versate dall'assicurazione.

6.1. Il motivo va qualificato alla luce della sua illustrazione come denuncia del vizio di nullità della sentenza per insufficienza della motivazione, ex art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c..
Esso è infondato.
Una sentenza può dirsi nulla ai sensi dell'art. 132 c.p.c. solo in tre casi: quando la motivazione manchi *"sinanche come segno grafico"*; quando sia insanabilmente contraddittoria; quando sia insuperabilmente incomprensibile.
Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie.
La motivazione della sentenza impugnata infatti è ben chiara: poiché il pagamento eseguito dall'assicuratore eccedeva il credito risarcitorio per il danno non patrimoniale, tale eccedenza doveva ritenersi satisfattiva del danno patrimoniale per spese funerarie.
Una motivazione dunque esiste ed è ben comprensibile. Lo stabilire poi se sia anche corretta in punto di fatto è questione non prospettabile in questa sede, né i ricorrenti prospettano ulteriori e differenti vizi rispetto alla mancanza di motivazione.

7. Il settimo motivo.
Col settimo motivo è censurato il capo di sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno al motociclo condotto dalla vittima.
Nell'illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto insufficiente la prova del danno; che tale prova era fornita dal rapporto della polizia giudiziaria e dai documenti di circolazione del veicolo; che per ottenere il risarcimento non era necessaria la prova dell'avvenuta riparazione.

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

7.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte d'appello non ha affatto preteso dai danneggiati la prova della avvenuta riparazione del mezzo. Si è limitata a ritenere che un *preventivo*, di per sé, non è prova sufficiente del danno.

L'affermazione è dunque corretta in punto di diritto e le ulteriori deduzioni dei ricorrenti, circa la possibilità di desumere *aliunde* l'entità del danno, sono inammissibili in questa sede in quanto investono la valutazione delle prove.

8. L'ottavo motivo.

Con l'ottavo motivo è censurata la statuizione di compensazione delle spese di lite del doppio grado.

I ricorrenti sostengono che l'assicurazione ha corrisposto gran parte dell'indennizzo solo dopo l'introduzione della causa; che all'esito del doppio grado di giudizio la loro domanda era stata accolta sia pure in parte; che pertanto non ricorrevano i presupposti della soccombenza reciproca.

8.1. La censura resta assorbita dall'accoglimento del quinto motivo di ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.

P.q.m.

(-) accoglie il quinto motivo di ricorso; dichiara assorbito l'ottavo; rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello de L'Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 2 ottobre 2026.

Il Presidente
(Lina Rubino)

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a



Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

